Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 maggio 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 1538.

Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia e con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I
Norme concernenti i centri di rieducazione dei minorenni.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1.

Dei centri di rieducazione previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 90, fanno parte gli istituti di cui all'articolo predetto, od altri istituti dello Stato, egualmente dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, e aventi le medesime finalità.

Il Ministro per la grazia e la giustizia può con proprio decreto aggregare ad un centro anche istituti ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto di Corte d'appello.

Art. 2.

Presso ogni centro è costituita, con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, una Commissione consultiva composta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che la presiede, di un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, designato dal prefetto della Provincia ove ha sede il centro, del capo dell'ufficio di servizio sociale per minorenni o, in mancanza, di un assistente sociale nominato dal Ministero di grazia e giustizia, di uno psicologo o psichiatra nominato dal Ministero di grazia e giustizia, dei capi degli istituti e degli altri servizi compresi nel centro.

La Commissione può essere integrata con una o due persone che si siano rese particolarmente benemerite nel campo della prevenzione della delinquenza minorile e del riadattamento sociale dei minori.

I membri di nomina ministeriale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Al direttore del centro sono attribuite le seguenti funzioni da esercitare entro i limiti delle somme ad esso assegnate sugli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio.

a) coordina le attività degli istituti ed organismi dipendenti dal centro o convenzionati secondo le disposizioni all'uopo vigenti;

b) esercita la vigilanza sui medesimi;

c) stipula convenzioni con enti e con privati per la locazione non ultranovennale o l'uso di immobili, per la gestione di istituti e per l'esercizio di attività destinate al riadattamento dei minori;

d) cura il miglioramento dei servizi esistenti e l'attuazione o l'adeguamento alle concrete esigenze locali di iniziative destinate alla prevenzione della delinquenza minorile;

e) promuove incontri del personale;

f) assegna agli istituti dipendenti o convenzionati i minori dei quali il tribunale per i minorenni abbia di-

sposto il collocamento in istituto, nonchè, su disposizione del Ministero di grazia e giustizia, i minori provenienti da altro distretto;

g) trasferisce minori nell'ambito della circoscrizione del centro, curandone un'opportuna distribuzione fra gli istituti di vario tipo dipendenti o convenzionati;

h) approva le tabelle vittuarie proposte dai capi degli istituti dipendenti;

i) può disporre l'accentramento di servizi amministrativi presso la sede del centro;

l) propone al Ministero di grazia e giustizia spostamenti di personale di ruolo nell'ambito degli istituti ed altri servizi dipendenti;

m) dispone missioni temporanee del personale;

n) provvede alle spese per il trasporto dei minori;

o) provvede alle spese per la sede, l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del centro e del tribunale per i minorenni, della procura della Repubblica presso il medesimo e della sezione di Corte d'appello per i minorenni;

p) provvede a quant'altro possa essere necessario per l'ordinaria amministrazione del centro.

Art. 4.

La Commissione consultiva deve essere preventivamente sentita nelle seguenti materie:

1) richiesta e ripartizione dei fondi occorrenti per le spese previste dal presente decreto;

2) acquisti, locazioni e convenzioni relative all'uso di immobili;

3) convenzioni relative alla gestione di istituti, all'assunzione di servizi o all'esercizio in comune con altri centri di uno o più servizi;

4) creazione e soppressione di istituti, scuole, laboratori, ricreatori od altri servizi;

5) nuova destinazione di istituti.

La Commissione può altresì essere sentita in ogni altra materia di competenza degli organi dei centri di rieducazione su richiesta di uno di questi o del Ministero di grazia e giustizia.

Può infine proporre agli organi predetti l'attuazione di iniziative od il compimento di studi e di ricerche comunque attinenti alla prevenzione della delinquenza minorile.

Art. 5.

Il capo di ogni istituto o di altro servizio facente parte del centro provvede, entro i limiti delle somme accreditate:

a) alle spese per il funzionamento dell'istituto o servizio, per il mantenimento dei minori ricoverati, il vestiario, il riscaldamento, i medicinali, le spedalità, per premi e mercedi, per borse di studio e di lavoro;

b) alle spese di ufficio, arredamento, cancelleria, attrezzature varie, manutenzione ordinaria, trasformazioni edilizie di modesta entità;

c) a quanto altro necessario per l'educazione, l'istruzione, la ricreazione e l'assistenza dei minori.

CAPO II

Disposizioni particolari alle case di rieducazione

Art. 6.

Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721:

a) approvare l'orario generale secondo il quale devono svolgersi le operazioni giornaliere nelle dette case, nei casi previsti dall'art. 46;

b) proporre al tribunale per i minorenni la dimissione dei minorenni colpiti da grave infermità fisica o psichica, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 63;

c) richiedere l'opera di uno specialista, nella ipotesi prevista dall'art. 64 in caso di urgenza;

d) autorizzare l'insegnamento delle lingue estere per i minorenni che vi dimostrino disposizione e che vogliano recarsi al lavoro all'estero, nei casi previsti dall'art. 71;

e) impartire caso per caso disposizioni in base alle quali i minorenni internati nelle case di rieducazione possano seguire corsi privati di insegnamento, nei casi previsti dall'art. 72;

f) autorizzare i minorenni a frequentare corsi di insegnamento di belle arti, musica, canto e recitazione presso istituti o scuole esistenti nella città dove ha sede la casa di rieducazione, nei casi previsti dall'art. 73;

g) disporre che i corpi bandistici, istituiti nei casi previsti dall'art. 81, secondo comma, possano partecipare alle cerimonie alle quali intervengano una o più squadre dell'istituto;

h) rilasciare il diploma di abilitazione, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 87;

i) concedere le ricompense indicate nell'art. 100, nel testo approvato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4486, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 101;

l) offrire in dono libri ai minorenni, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 102;

m) accettare le offerte indirizzate a tutti i minorenni o ad alcune categorie di essi, nei casi previsti dal primo comma dell'art 121.

Art. 7.

Per i provvedimenti del direttore della casa di rieducazione previsti dall'art. 79 del regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, e dall'art. 80, nel testo approvato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4486, è soppresso, rispettivamente, l'obbligo dell'autorizzazione e dell'approvazione del Ministero.

Art. 8.

E' attribuito al presidente del Tribunale per i minorenni il potere di concedere ai minorenni licenze per sperimentare il loro comportamento fuori dell'istituto per una durata non superiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 98 del regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, nel testo approvato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4486.

Il provvedimento è adottato su proposta del direttore, e di esso è data comunicazione al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO II
Norme concernenti gli istituti di prevenzione e di pena per adulti

CAPO I
Poteri devoluti agli ispettori

Art. 9.

Presso ogni Procura generale di Corte di appello è destinato un ispettore per gli istituti di prevenzione e pena, nei limiti dell'organico vigente.

Il Ministro per la grazia e la giustizia può disporre, con suo decreto, che per più distretti di Corti di appello presti servizio un solo ispettore, stabilendone la sede.

Agli ispettori distrettuali sono devolute, nell'ambito degli istituti di prevenzione e di pena per adulti esistenti nella circoscrizione loro assegnata e sotto la vigilanza del competente procuratore generale della Repubblica, le funzioni di vigilanza e controllo attualmente esercitate dagli ispettori generali ai sensi dell'art. 90 del regolamento per il personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena approvato con il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, nonchè quelle finora di competenza dell'Amministrazione centrale, di cui agli articoli indicati nel presente decreto.

Il procuratore generale ha la facoltà di provvedere, direttamente o su richiesta del Ministero, in casi di particolare importanza, alla trattazione di singoli affari.

Art. 10.

Nei riguardi del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena gli ispettori provvedono:

a) alla istruttoria delle pratiche relative ai concorsi per l'ingresso e la progressione in carriera;

b) alla compilazione, su parere del direttore, delle note di qualifica dei funzionari;

c) ad esprimere il parere al procuratore della Repubblica, sulle note di qualifica da attribuire ai direttori;

d) alle inchieste e indagini sul personale;

e) agli atti istruttorii nei procedimenti disciplinari di competenza dei Procuratori generali della Repubblica, e nei ricorsi avverso la qualifica;

f) all'istruttoria delle pratiche per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal personale civile;

g) all'istruttoria delle pratiche relative alla cessione del quinto dello stipendio o paga;

h) alle proposte di onorificenze e alla loro istruttoria;

i) a disporre l'invio in temporanea missione del personale presso altri stabilimenti esistenti nella loro circoscrizione;

l) alla concessione dei congedi ordinari.

Art. 11.

Nei riguardi del personale del Corpo degli agenti di custodia, gli ispettori provvedono:

a) alle indagini e alle inchieste sul personale;

b) in caso di assoluta urgenza, e salvo ratifica da parte del Ministero di grazia e giustizia, al trasferimento del personale stesso o alla sua aggregazione o al suo invio in temporanea missione presso altri stabilimenti del distretto;

c) alla concessione di licenze ordinarie e brevi.

Art. 12.

Nei riguardi dei detenuti ed internati, gli ispettori provvedono:

a) al trasferimento, in caso di emergenza, di detenuti sani ad altro istituto della propria circoscrizione territoriale, salva ulteriore disposizione dell'Amministrazione centrale, alla quale dovrà essere data immediata comunicazione del provvedimento;

b) alla concessione di colloqui con i familiari;

c) ad autorizzare iniziative di carattere educativo scolastico, proposte dalla direzione, d'intesa con la locale autorità scolastica.

Art. 13.

Nei riguardi della manutenzione dei fabbricati, gli ispettori provvedono:

a) all'approvazione dei lavori di manutenzione ordinaria nei limiti dei fondi assegnati a ciascun istituto;

b) alla vigilanza sui lavori stessi, siano essi gestiti in economia o appaltati.

Art. 14.

In materia amministrativa e contabile, gli ispettori provvedono:

a) al controllo sul servizio di cassa e alla vigilanza sulle gestioni contabili di ciascun istituto, al visto amministrativo sui rendiconti di spesa attinenti a tutti i capitoli del bilancio;

b) alla vigilanza sull'esecuzione dei contratti di appalto della mano d'opera dei detenuti, sull'uso, manutenzione e conservazione delle macchine, attrezzi e materiali dell'industria, e sulla gestione dei proventi carcerari;

c) ad autorizzare, nei limiti di somma da determinarsi annualmente dal Ministero, acquisti a trattativa privata di libri, di materiale scolastico e di cancelleria e di altri oggetti di modico valore;

d) ad autorizzare variazioni delle tabelle vittuarie nei limiti previsti dal contratto.

CAPO II
Poteri devoluti ai direttori.

Art. 15.

Sono devoluti al direttore dello stabilimento carcerario i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787:

a) autorizzare, per casi singoli o con norme di carattere generale, i detenuti ad acquistare prodotti delle manifatture dello stabilimento, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 95;

b) autorizzare l'intervento di un medico di fiducia, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 109;

c) sospendere l'isolamento diurno, nei casi previsti dall'art. 206.

Dei provvedimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) viene data comunicazione al giudice di sorveglianza.

Art. 16.

I poteri conferiti al Ministero di grazia e giustizia dall'art. 121 del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, sono attribuiti anche all'autorità giu-

diziaria competente ai sensi del Codice di procedura penale, se trattasi di provvedere ad una conveniente utilizzazione dell'opera di detenuti che risultino forniti di particolare cultura; al direttore dello stabilimento, se trattisi di autorizzare detenuti che rivelino eccezionale perizia ad eseguire lavori della loro arte.

CAPO III

Carceri mandamentali

Art. 17.

Il secondo comma dell'art. 17 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, è modificato come segue:

« Qualora il Comune intenda richiedere aumenti del contributo statale, le carceri già esistenti all'entrata in vigore della presente legge non possono essere trasferite in locali diversi da quelli attualmente occupati senza l'autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero del tesoro ».

TITOLO III

Disposizioni comuni e finali

Art. 18.

Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia saranno stanziati in appositi capitoli, opportunamente articolati, i fondi occorrenti per l'attuazione delle spese alle quali può dar luogo l'esercizio dei poteri attribuiti dagli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 12 e 14 del presente decreto ai direttori dei centri di rieducazione dei minorenni, ai capi degli istituti e dei servizi che ne fanno parte, nonchè agli ispettori distrettuali per gli istituti di prevenzione e di pena.

Ai fini di tale stanziamento entro il mese di agosto di ogni anno i direttori dei centri di rieducazione e gli ispettori distrettuali comunicheranno al Ministero di grazia e giustizia le somme presumibilmente occorrenti nell'esercizio finanziario successivo per far fronte alle spese di cui trattasi.

Nella comunicazione prevista nel comma precedente i direttori dei centri di rieducazione terranno distinte le somme occorrenti per le spese attribuite alla diretta competenza dei centri stessi da quelle occorrenti per le spese di competenza degli istituti e dei servizi che ne fanno parte, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3 e 5 del presente decreto.

In base alla comunicazione anzidetta il Ministro per la grazia e la giustizia, con decreto da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, ripartirà all'inizio di ciascun esercizio finanziario fra i vari centri di rieducazione ed ispettori i quattro quinti dei fondi stanziati, ai fini della determinazione dei limiti di somma entro i quali ciascun direttore di centro o capo di istituto o servizio nonchè ispettore distrettuale potrà, nel corso dell'esercizio finanziario, emanare provvedimenti che comportino impegno di spesa ed emettere i relativi titoli di pagamento. Il residuale quinto resterà a disposizione del Ministero di grazia e giustizia perchè possa farne l'assegnazione, con successivo provvedimento, a quei centri, istituti o servizi nonchè ispettori per i quali in corso di esercizio vengano a determinarsi particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi già ad essi assegnati.

Art. 19.

Sulle somme accreditate dall'Amministrazione centrale ai direttori dei centri di rieducazione, questi accrediteranno, a loro volta, mediante buoni di subanticipazione, ai capi degli istituti e dei servizi facenti parte dei centri, secondo le necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere ai pagamenti relativi alle spese di competenza dei medesimi.

Delle subanticipazioni i capi degli istituti o servizi dovranno, di volta in volta, rendere conto ai direttori dei rispettivi centri di rieducazione.

Ai pagamenti relativi alle spese di competenza dei centri di rieducazione sarà provveduto dai direttori dei centri medesimi con ordinativi emessi, sulle somme loro accreditate, ai sensi del primo comma.

Art. 20.

I provvedimenti di impegno di spesa emessi dai direttori dei centri di rieducazione e dai capi degli istituti o servizi che ne fanno parte, nonchè dagli ispettori distrettuali nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 12 e 14 del presente decreto, nonchè i buoni di subanticipazione e gli ordinativi di cui all'articolo precedente, saranno sottoposti a controllo preventivo.

A tale effetto, e fino a quando agli uffici ed organi decentrati di controllo non sarà data una diversa sistemazione nel quadro del decentramento burocratico, i provvedimenti ed i titoli di spesa anzidetti saranno comunicati, perchè provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza nei modi previsti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37, (ratificato, con modificazioni, con la legge 3 febbraio 1951, n. 164), agli uffici speciali di ragioneria, nonchè alla sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, alle delegazioni della Corte dei conti presso la Regione sarda e presso la Regione Trentino-Alto Adige ed agli uffici della Corte stessa che provvedono al controllo degli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Agli stessi uffici ed organi saranno trasmessi per i prescritti controlli di rispettiva competenza i rendiconti compilati dai direttori dei centri di rieducazione dei minorenni distintamente, a seconda che trattisi di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o di spese effettuate mediante subanticipazioni.

Copia dei frontespizi dei rendiconti medesimi sarà trasmessa alla ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia e da questa all'ufficio di controllo della sede centrale della Corte dei conti per il discarico dei conti correnti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — DE PIETRO — TREMELLONI — GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 80. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1956, n. 304.

Ripristino degli Uffici finanziari nella sede di Priverno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono ripristinati l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'Ufficio del registro di Priverno.

Art. 2.

Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono indicate nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà fissata — entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto — la data in cui entreranno in funzione gli Uffici di cui all'art. 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 97. — CARLOMAGNO

Allegato

PROVINCIA DI LATINA

DISTRETTO DI TERRACINA

Ufficio delle imposte dirette	N. d'ord.	Comuni dipendenti	Ufficio del registro	N. d'ord.	Comuni dipendenti
		Circoscrizione attuale			
Terracina	1	Maenza	Terracina	1	Maenza
	2	Pontinia		2	Pontinia
	3	Priverno		3	Priverno
	4	Prossedi		4	Prossedi
	5	Roccagorga		5	Roccagorga
	6	Roccasecca dei Volsci		6	Roccasecca dei Volsci
	7	San Felice Circeo		7	San Felice Circeo
	8	Sonnino		8	Sonnino
	9	Terracina		9	Terracina
		Nuova circoscrizione			
Terracina	1	Pontinia	Terracina	1	Pontinia
	2	San Felice Circeo		2	San Felice Circeo
	3	Terracina		3	Terracina
Priverno	1	Maenza	Priverno	1	Maenza
	2	Priverno		2	Priverno
	3	Prossedi		3	Prossedi
	4	Roccagorga		4	Roccagorga
	5	Roccasecca dei Volsci		5	Roccasecca dei Volsci
	6	Sonnino		6	Sonnino

Visto, *il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1956, n. 305.

Prelevazione di L. 1.478.237.200 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1955-56.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 1.478.237.200 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1955-56.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne la prelevazione di L. 1.478.237.200 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, relative al Commissariato per il turismo — L. 3.721.300
(in relazione alle spese di giudizio, indennizzi e interessi legali dovuti a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 12 marzo 1955 sulla causa di risoluzione del contratto di locazione e di risarcimento dei danni, dello stabile di via Boncompagni, sede del Commissariato predetto).

Fitto di locali — » 10.185.900
(assegnazione resa indispensabile per provvedere):

al pagamento della differenza fra il vecchio ed il nuovo canone di affitto dei locali di cui sopra, fissato dalla predetta sentenza del Tribunale di Roma in data 12 marzo 1955 — L. 7.314.200

agli aumenti dei canoni di fitto disposti dalla legge 1° maggio 1955, n. 368 — » 2.871.700

L. 10.185.900

Spese per provviste di mobili e macchine a cura del Provveditorato generale dello Stato — » 100.000.000
(in relazione a sopravvenute urgenti necessità per l'arredamento e l'attrezzatura di uffici statali).

Ministero di grazia e giustizia:

Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro ed alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato — » 4.330.000
(integrazione resa necessaria dalle intervenute modifiche nella composizione del Gabinetto del Ministro e della Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato nel nuovo assetto governativo).

Ministero dell'interno:

Spese di accasermamento dei Corpi di polizia — » 360.000.000
(in relazione all'aumento dei canoni di locazione disposti con la predetta legge 1° maggio 1955, n. 368).

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per opere ed apprestamenti a cura dell'Amministrazione centrale, in dipendenza di pubbliche calamità — L. 200.000.000

Spese per il pronto soccorso in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati — » 400.000.000

Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario a cura dei seguenti Provveditorati alle opere pubbliche:

de L'Aquila	L.	70.000.000
di Potenza	»	50.000.000
di Palermo	»	170.000.000
di Cagliari	»	110.000.000

L. 400.000.000

L. 1.000.000.000

(assegnazioni rese necessarie per sopperire ad esigenze indilazionabili verificatesi in dipendenza delle recenti avversità atmosferiche in zone diverse del territorio nazionale).

L. 1.478.237.200

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: MEDICI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 8 agosto 1955, n. 770; 24 ottobre 1955, n. 963 e 31 ottobre 1955, numeri 969 e 971;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, è autorizzata la prelevazione di lire 1.478.237.200 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 219-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	L.	3.721.300
Cap. n. 220. — Fitto di locali	»	10.185.900
Cap. n. 511. — Spese di ufficio, ecc.	»	100.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 3. — Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto, ecc.	»	4.330.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 70. — Spese di accasermamento, ecc.	»	360.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 144. — Alluvioni, piene, frane, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 149. — Spese per l'apprestamento dei materiali, ecc.	»	400.000.000

Cap. n. 181. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc.	L.	70.000.000
Cap. n. 187. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 191. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc.	»	170.000.000
Cap. n. 194. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc.	»	110.000.000
	L.	1.478.237.200

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 107. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 1954.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei addetti ai magazzini V.E.C.A. (Vestiario Equipaggiamento Casermaggio Armamento) del Corpo guardie di pubblica sicurezza per l'esercizio finanziario 1954-55.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modifiche, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto Presidenziale 18 marzo 1949, n. 442, con cui il Ministero dell'interno fu autorizzato ad istituire magazzini per la custodia e la conservazione dei materiali di vestiario, equipaggiamento, casermaggio ed armamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Ministro per l'interno 20 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 102, con cui vennero istituiti i magazzini V.E.C.A. di Roma, Napoli e Milano, nonchè il Centro recuperi di Senigallia;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1954, in corso di registrazione, col quale fu determinato in diciotto unità il contingente dei salariati temporanei della cui opera poteva avvalersi il Ministero dell'interno per i magazzini V.E.C.A. del Corpo guardie di pubblica sicurezza per l'esercizio finanziario 1953-54;

Considerato che, per le aumentate esigenze di mano d'opera per i magazzini predetti, è indispensabile la assegnazione di almeno altri sei salariati temporanei;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, non è possibile assumere altro personale;

Considerato che alle esigenze predette è possibile sopperire mediante trasferimento di sei salariati dal contingente dell'Assistenza pubblica a quello dei magazzini V.E.C.A. del Corpo guardie di pubblica sicurezza;

Riconosciuta la necessità di determinare a tutti gli effetti, per l'esercizio finanziario 1954-55 il contingente di salariati temporanei della cui opera può valersi il Ministero dell'interno per i magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

Il contingente di salariati temporanei, della cui opera l'Amministrazione dell'interno è autorizzata a valersi per le necessità dei magazzini V.E.C.A. del Corpo guardie di pubblica sicurezza, è fissato, per l'esercizio finanziario 1954-1955, in ventiquattro unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 93

(1958)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1956.

Nomina del presidente e di alcuni membri del Comitato dei sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA RICOSTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1954, relativo alla costituzione del Comitato dei sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Presidente e di alcuni membri del suddetto Comitato;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. senatore avv. Adone Zoli, Ministro per il bilancio, vice presidente del C.I.R., è nominato presidente del Comitato previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Sono altresì nominati membri del suddetto Comitato:

On. dott. Fiorentino Sullo, Sottosegretario per l'industria e commercio;

On. sen. dott. Giuseppe Caron, Sottosegretario per i lavori pubblici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione
SEGNI

(1977)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1955.

Sostituzione di componenti la Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati predetti;

Vista la nota n. 502/09330 in data 18 ottobre 1955, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana, a seguito del decesso dell'avv. Attilio Parisi e della destinazione ad altri incarichi del dott. Mario Milano, ha designato a sostituirli rispettivamente l'avv. Riccardo Cocco e l'avv. Enzo Bajocco;

Decreta:

L'avv. Riccardo Cocco e l'avv. Enzo Bajocco sono chiamati a far parte della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria in sostituzione rispettivamente dell'avv. Attilio Parisi e del dott. Mario Milano.

Roma, addì 18 dicembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1918)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1955.

Sostituzione di componenti la Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1951, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Siena;

Vista la nota n. 5967/7.13 in data 7 marzo 1955 e la nota n. 22314/7.13 in data 1° settembre 1955, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siena comunica che l'Unione provinciale sindacale C.I.S.L. ha chiesto la sostituzione dei membri rappresentanti della C.I.S.L. designando per la nomina il sig. Vasco Bruschelli ed il sig. Bagni Carlo;

Decreta:

Il sig. Vasco Bruschelli ed il sig. Bagni Carlo sono chiamati a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Siena in sostituzione del sig. Polloni Alessandro e del sig. Pagani Umberto.

Roma, addì 18 dicembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1919)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1956.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 28 gennaio 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale la temporanea importazione è ammessa	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Acquaviti di vino	Per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona limitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069	hl 1	1 anno
2. Rhum	Per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069	hl 1	1 anno
3. Tessuti a maglia, jersey di lana	Per la confezione di guanti	kg. 100	1 anno

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, istituite o già prorogate con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DI PROROGA	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acciaio dolce e ferro in fili, nelle misure da mm. 2 a mm. 0,6, per essere ritrafilati e ridotti rispettivamente nelle misure da mm. 0,07 a mm. 0,55 (con validità fino a 27 marzo 1956)	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955)	28 marzo 1956	27 settembre 1956
2. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati o per altre lavorazioni (con validità fino all'8 marzo 1956)	Decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955)	9 marzo 1956	8 settembre 1956
3. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 febbraio 1956)	Decreto Ministeriale 2 novembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956)	12 febbraio 1956	11 agosto 1956
4. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 marzo 1956)	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955)	28 marzo 1956	27 settembre 1956
5. Gamma picolina (prodotto chimico omologo della piridina), per la trasformazione in idrazide dell'acido isonicotinico (con validità fino al 13 marzo 1956)	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955)	14 marzo 1956	13 settembre 1956
6. Minerali di ferro, per la produzione di ghisa greggia (con validità fino al 5 marzo 1956)	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955)	6 marzo 1956	5 settembre 1956
7. Monete d'argento fuori corso, per il recupero dell'argento in esse contenuto (con validità fino al 13 marzo 1956)	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955)	14 marzo 1956	13 settembre 1956
8. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 marzo 1956)	Decreto Ministeriale 30 giugno 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 21 settembre 1955)	22 marzo 1956	21 settembre 1956
9. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 marzo 1956)	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955)	28 marzo 1956	27 settembre 1956

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1956
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 302. — BENNATI

(1379)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Reggio Emilia n. 4356, in data 7 febbraio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Viani Alfeo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro), in quanto dimissionario, con il sig. Montanari Livio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Viani Alfeo è sostituito con il sig. Montanari Livio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1862)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Grosseto n. 2101, in data 28 gennaio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del sig. Celli Amerigo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), con il sig. Corradi Tizio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Celli Amerigo è sostituito con il sig. Corradi Tizio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1860)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Livorno;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Livorno n. 3028 in data 21 febbraio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Fiorentini Ezio e Santini Giovanni, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro), in quanto dimissionari, con i signori Marzi Vinicio e Pancrazi Pasquale della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Fiorentini Ezio e Santini Giovanni sono sostituiti, rispettivamente, con i signori Marzi Vinicio e Pancrazi Pasquale, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Malcesine.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 febbraio 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Malcesine;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Malcesine;

Vista l'opposizione prodotta dal comune di Malcesine in persona del suo sindaco, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare

alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il suo meraviglioso golfo della Val di Sogno, con la lussureggiante vegetazione e con il centro abitato ed il suo castello ed antico porto, oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, costituisce un caratteristico complesso di grande valore estetico e tradizionale, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona costiera del lago di Garda sito nel territorio del comune di Malcesine, delimitata a nord con i confini della provincia di Verona con Trento; ad est a circa 100 metri dal ciglio est della strada provinciale Gardesana; a sud con il confine comunale con Brenzone; ad ovest con il lago di Garda; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Malcesine provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 aprile 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta del 15 febbraio 1955

Il giorno 15 febbraio 1955, alle ore 10, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

MALCESINE - Vincolo d'insieme.

Il presidente illustra ai presenti la situazione di Malcesine il cui Comune ha giurisdizione su una delle più belle zone del lago di Garda.

La riviera di Malcesine, che comprende il famoso golfo della Val di Sogno ed un lungo litoraneo ove si sviluppa il centro abitato con il suo antico, porto, si presenta quale riuscita risultante fra l'opera della natura e dell'uomo. Il verde lussureggiante in tutte le stagioni per il particolare mite clima che caratterizza la zona, fa ricca cornice alle costruzioni di diverse epoche. Del medioevo, famoso il castello che con le sue mura merlate forma elementi predominanti sull'intera zona.

Nel retroterra si erge maestosa la catena del Baldo.

La Commissione, riconosciuto al complesso di cui si tratta indubbia bellezza panoramica e carattere di quadro naturale, approva all'unanimità il vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

I relativi confini sono così delimitati:

a nord con i confini della provincia di Verona con Trento; a est a circa 100 metri dal ciglio est della strada provinciale Gardesana; a sud con il confine comunale con Brenzone; a ovest con il lago di Garda. Nel contempo e in argomento la Commissione prende in esame un particolare caso, e precisamente la costruzione di un nuovo edificio che dovrebbe sorgere in Val di Sogno quale appendice del già esistente ospedale.

La località è particolarmente interessante ai fini paesistici ed attualmente è completamente arborata. Per questa area, di proprietà della Croce Rossa Italiana, la Commissione si riserva di riesaminare la situazione in una prossima tornata al fine di esprimere il proprio parere circa i lavori in corso per la sistemazione dell'ospedale.

(*Omissis*).

(1816)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1956.

Nomina dei componenti la Commissione centrale prevista dall'art. 13 del decreto Ministeriale 10 marzo 1956, contenente le norme esecutive della legge 9 gennaio 1956, n. 26, riguardante l'ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro di produzione 1955.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 26, concernente l'ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro di produzione 1955;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1956, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, con il quale sono stati disposti gli ammassi volontari dei formaggi « grana » e « provolone » fissandone le modalità, e sono stati stabiliti i criteri da seguire per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 3 della citata legge n. 26;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione centrale di cui all'art. 13 del suddetto decreto, sulla base delle designazioni pervenute dalle Amministrazioni, Enti ed Organizzazioni dei produttori agricoli interessate;

Decreta:

La Commissione centrale di cui all'art. 13 del decreto Ministeriale in data 10 marzo 1956, è costituita come segue:

Presidente:

Albertario prof. Paolo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Mini dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Barbato dott. Rodolfo e Viali dott. Giorgio, in rappresentanza dei produttori agricoli;

Succi dott. Mario, in rappresentanza degli Istituti di credito finanziatori degli ammassi volontari dei formaggi;

Menapace dott. Giovanni, in rappresentanza dell'Ente gestore degli ammassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1956

Il Ministro: COLOMBO

(1978)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 551 del 27 aprile 1956
Prezzo di cessione all'industria del risone di produzione 1956

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 551 del 27 aprile 1956, ha adottato la seguente decisione.

Prezzo di cessione all'industria del risone di produzione 1956

Viene fissato in L. 7070 al quintale il prezzo che, nella prossima campagna 1956-57, l'Ente Nazionale Risi potrà praticare, al massimo, per le cessioni all'industria, per il mercato interno, del risone comune avente il 64 % di resa in riso ed il 7 % di rotture, per merce sana, mercantile, nuda, resa franco magazzino del venditore.

Il suddetto prezzo di cessione ha valore per i mesi da ottobre a dicembre 1956, mentre per i mesi successivi, e fino a tutto luglio 1957, sarà maggiorato di L. 30 al quintale-mese fino a raggiungere, per il mese di luglio 1957, la cifra di L. 7280, che resterà invariata per i mesi di agosto e di settembre dello stesso anno.

(1989)

Provvedimento n. 552 del 27 aprile 1956
Prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 552 del 27 aprile 1956, a parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 549 del 28 marzo 1956, ha adottato la seguente decisione.

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5% di umidità e del 10% di ceneri sul secco, fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 360 a tonnellata per i porti rimanenti compresi quelli della Sicilia e della Sardegna. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 900 per il carbone proveniente dall'America e di L. 600 per le altre provenienze, esclusa la Polonia per la quale la maggiorazione è di L. 400 alla tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 300 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:	
pezzatura da 60 a 80 mm.	L. 19.600
pezzatura da 40 a 60 mm.	» 18.600
pezzatura da 20 a 40 mm.	» 18.450
2. *Carboni bituminosi*:	
A) Basse materie volatili (da vapore e da coke):	
pezzatura grigliato in miniera	» 14.450
minuti da coke	» 14.300
B) Medie materie volatili (da vapore e da coke):	
pezzatura grigliato in miniera	» 14.300
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	» 14.200
C) Alte materie volatili:	
carbone da gas	» 13.550
carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:	
imbarcato ad Hampton Roads	L. 14.450
imbarcato a Filadelfia o Baltimora	» 13.800
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	» 13.500
3. *Coke di petrolio*	» 19.000

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:	
noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)	L. 21.900
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 12.700
2. *Carboni da vapore e da forno*:	
a) carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea):	
grigliato in miniera	» 14.450
grosso e arancio (pezzatura oltre 80 mm.)	» 14.450
minuti metà lavati e metà non lavati (da 0 a 10 mm.)	» 12.600
b) carbone Yorkshire:	
grigliato in miniera e noce, classe prima	» 14.700
nocetta (doubles-singles) classe prima	» 14.000
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	» 11.800
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	» 11.800
fini lavati (da 0 a 6 mm.) classe prima	» 9.300
3. *Carbone da gas*:	
a) carbone Durham primario	» 13.550
carbone Durham secondario	» 13.350
b) carbone Yorkshire primario	» 14.250
c) carbone East Middland primario	» 13.550

CARBONE ARSA
(cif porti Alto Adriatico)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L. 10.900
Minuto (da 0 a 10 mm.)	» 9.900

Per i porti del Medio Adriatico (Ancona e Pescara) è autorizzato un aumento di L. 300 a tonnellata.

CARBONE SUD-AFRICA
(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)	L. 17.950
Antracite pisello	» 15.500
Carbone da vapore	» 13.150

ANTRACITE RUSSA
(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25 per cento di pezzatura inferiore a 25 mm.	L. 18.950
Minuto	» 13.600

CARBONI TEDESCHI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Antracite*:		
a) antracite di prima classe:	—	—
noci 1	—	18.550
noci 2	—	19.750
minuti lavati	—	12.250
b) antracite di 1ª classe delle miniere Heinrich, Carl Funke, Portingsiepen e Longenbrauhm:		
noci 1	—	19.000
noci 2	—	20.200
c) antracite di 1ª classe « Sophia Jacoba »:		
noci 1	—	20.750
noci 2	—	22.000
d) antracite speciale per elettrodi	—	21.750
2. *Carbone magro ed antracitoso* (Magerkohlen):		
noci 1	15.800	16.600
noci 2 3	16.700	17.500
minuto	11.500	12.250
3. *Carbone semi bituminoso* (ess):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.600	13.400
noci 1	14.000	14.800
noci 2 - 3	15.500	16.300
4. *Carbone grasso* (fett) *da vapore a lunga flamma* (gasflamm) *e carbone da gas*:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.600	13.400
noci 1	12.650	13.450
noci 2	12.600	13.400
noci 3 - 4	12.700	13.450
5. *Carbone da coke*:		
fini da coke	12.000	12.800

CARBONI FRANCESI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Bacino Sarre e Lorena*:		
a) carbone grasso, da vapore e da gas:	—	—
grosso (pezzatura oltre 80 mm.) e noci 1	—	14.150
noci 2 3	—	14.250
noci 4	—	14.050
b) carbone a lunga fiamma da vapore e da forno (normale):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	—	13.850
calibrato 80/120 mm. e noci 1, 2, 3	—	13.950
noci 4	—	13.750
minuti lavati	—	11.750
c) carbone a lunga fiamma da vapore a da forno (secco)		
calibrato 80/120 mm.	—	14.350
noci 4 (pezzatura da 10 a 20 mm.)	—	13.750
2. *Bacino della Provenza* - Carbone a lunga fiamma:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	—	11.400
noci (pezzatura da 50 a 80 mm.)	13.150	11.700
noci (pezzatura da 30 a 60 mm.)	12.100	11.700
nocetta (pezzatura da 15 a 30 mm.)	10.200	9.900
pisello (pezzatura da 6 a 30 mm.)	9.050	9.100
pisello (pezzatura da 6 a 15 mm.)	9.800	9.600
pisello (pezzatura da 0 a 30 mm.)	7.750	7.750
minuto (pezzatura da 0 a 6 mm.)	7.750	7.750

I prezzi cif dei carboni della Provenza via mare, sopraindicati sono riferiti al porto di Genova.

Quando gli stessi carboni sono resi cif in altri porti, vanno aumentati come segue per tonnellata metrica:

La Spezia Livorno L. 200, Civitavecchia L. 300, Napoli L. 450, porti della Sicilia e dell'Italia meridionale L. 800, Ancona L. 1700, porti dell'Alto Adriatico L. 2000.

CARBONE POLACCO

	Via mare Lire	Via terra Lire
Pezzatura oltre 30 mm.	14.750	—
Pezzatura da 10 a 30 mm.	14.300	—

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle inglesi	15.650	—
Ovuli antracite primaria tedesca	—	15.500
Ovuli antracite tedesca Kohlscheid marca E	—	15.950
Ovuli antracite Sophia Jacoba marca S.J.	—	16.000

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi, previ accertamenti.

Restano invariate le disposizioni generali, di cui al provvedimento n. 287 del 10 luglio 1951, come pure le norme e le aliquote per la nazionalizzazione dei carboni e la formulazione dei prezzi di vendita al consumo di cui ai provvedimenti numeri 249 del 24 ottobre 1950 e n. 195 del 9 aprile 1947.

II. — QUOTE SPESE SBARCO CARBONI
(seguito provvedimento n. 540 del 29 febbraio 1956)

A modifica del provvedimento n. 517 del 29 ottobre 1955 è fissata come appresso la quota media spese di sbarco da fondo stiva a vagone per il porto indicato:

Genova . . . . L. 630 a tonnellata

(1987)

Provvedimento n. 553 del 27 aprile 1956
Prezzo dei pneumatici per autoveicoli industriali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 553 del 27 aprile 1956, ha adottato la seguente decisione.

Pneumatici per autoveicoli industriali

A parziale modifica del provvedimento n. 520 del 23 novembre 1955, i prezzi massimi di vendita al consumo delle coperture per autoveicoli industriali, di cui al listino stabilito con detto provvedimento, sono ridotti nella misura del sei per cento a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuna variazione è apportata ai prezzi delle camere d'aria.

(1986)

Provvedimento n. 554 del 27 aprile 1956
Soprapprezzi sull'energia elettrica

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 554 del 27 aprile 1956, ha adottato la seguente decisione.

Energia di nuova produzione e soprapprezzi sulle forniture con potenza superiore a 30 kW.

I soprapprezzi aggiuntivi per ogni kWh di effettivo consumo, istituiti con il provvedimento n. 507 del 4 agosto 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 agosto 1955) a carico degli utenti per forniture di energia elettrica con potenza superiore a 30 kW e prorogati con i provvedimenti n. 535 del 22 dicembre 1955, n. 541 del 29 febbraio 1956 e n. 548 del 28 marzo 1956, continueranno ad essere applicati ai consumi effettuati dopo il 30 aprile 1956 e fino al 31 luglio 1956 con i criteri di prevalenza stabiliti dal provvedimento n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e del commercio.

(1988)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del comune di Crevalcore (Bologna) quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15200.1.B. in data 10 aprile 1956, del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, il comune di Crevalcore (Bologna) è stato riconosciuto centro, che presenta penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(1980)

Riconoscimento del comune di Zola Predosa (Bologna) quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368

Con decreto n. 15200.1.B., in data 10 aprile 1956, del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, il comune di Zola Predosa (Bologna) è stato riconosciuto centro, che presenta penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(1981)

Riconoscimento dei comuni di Maiori, Minori e Pontecagnano (Salerno) quali centri con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15200.1.B., in data 10 aprile 1956, del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, i comuni di Maiori, Minori e Pontecagnano (Salerno) sono stati riconosciuti centri, che presentano penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(1982)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale denominato « Rifugio Punta Colomion » in comuni di Ulzio e di Bardonecchia.

Con decreto interministeriale n. 87 dell'11 novembre 1955 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile demaniale denominato « Rifugio Punta Colomion » della superficie di mq. 18.227, in comuni di Ulzio e di Bardonecchia.

(1901)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera di Tanno in comune di Chiavenna (Sondrio).

Con decreto interministeriale n. 88 dell'11 novembre 1955 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera di Tanno, della superficie di mq. 510, in comune di Chiavenna.

(1902)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «diritto della navigazione» presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli è vacante la cattedra di «diritto della navigazione» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1975)

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione

Il dott. Francesco Ariani di Pietro, nato a Cisternino (Brindisi) il 20 dicembre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna a seguito degli esami sostenuti nella sessione di esami di Stato dell'anno 1938.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1968)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bergamo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1956, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 88, è stato approvato, previa decisione delle osservazioni e con modifiche, limitazioni e prescrizioni, il piano regolatore generale del comune di Bergamo.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 30 aprile 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	—	624,80	624,80	624,78	—	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	627,90	—	628,25	628 —	627,90	—	627,75	627,937	627,75	628 —
Fr. Sv. lib.	145,81	—	145,83	145,80	145,80	—	145,805	145,807	145,81	145,80
Kr. D.	90,50	—	90,50	90,50	90,48	—	90,51	90,50	90,49	90,50
Kr. N.	87,68	—	87,68	87,67	87,70	—	87,70	87,685	87,67	87,65
Kr. Sv.	120,48	—	120,50	120,49	120,47	—	120,48	120,48	120,48	120,48
Fol.	164,52	—	164,55	164,48	164,48	—	164,50	164,525	164,52	164,50
Fr. B.	12,55	—	12,56	12,55875	12,5525	—	12,56	12,556	12,55	12,555
Fr. Fr.	178,09	—	178,05	178,05	178 —	—	178,07	178,09	178,08	178,05
Fr. Sv. acc.	143 —	—	142,91	142,93	142,97	—	142,98	142,945	142,95	142,95
Lst.	1754,50	—	1754,125	1754,50	1754 —	—	1754,50	1754,50	1754,50	1754,375
Dm. occ.	149,48	—	149,50	149,51	149,47	—	149,49	149,485	149,49	149,48

Media dei titoli del 30 aprile 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,30
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	90,50
Redimibile 3,50 % 1934	79,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83 —
Id. 5 % 1936	94,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1956

1 dollaro USA	624,80
1 dollaro Can.	627,875
1 Fr. Sv. lib.	145,802
1 Kr. Dan.	90,505
1 Kr. Norv.	87,685
1 Kr. Sv.	120,485
1 Fol.	164,49
1 Fr. bel.	12,559
100 Fr. Fr.	178,06
1 Fr. Sv. acc.	142,955
1 Lst.	1754,50
1 Marco ger.	149,50

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 95 del 24 aprile 1956, presso la Borsa valori di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 26 aprile 1956, il corso dei cambi del Fr. B. deve intendersi rettificato in 12,565 anzichè 12,575.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a quindici posti di allievo tecnico (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e le successive modificazioni apportate con regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, e col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con la legge 10 agosto 1950, n. 668;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 00/29590 dell'11 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 176, col quale fu indetto un concorso per esami, fra laureati in ingegneria civile ed industriale, a quindici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

Visto il decreto Ministeriale 00/39034 del 10 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 successivo, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 171, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso indetto col citato decreto Ministeriale 00/29590;

Visto il risultato degli esami, come dai verbali della Commissione esaminatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a quindici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati » sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 citato nelle premesse:

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Aliquota 1/30 voto prova lingue estere	Somma dei voti
1. Trotti ing. Augusto	8 —	9 —	0,26	17,26
2. Luzzi ing. Alberto	7 —	9 —	0,30	16,30
3. Spaziante ing. Giuseppe	7 —	7 —	—	14 —
4. Tarantini ing. Matteo Renato	7 —	6,50	—	13,50
5. Verdesca ing. Antonio	7 —	6,25	—	13,25
6. De Conciliis ing. Generoso	7 —	6 —	—	13 —

Art. 2.

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente:

1) Trotti ing. Augusto;
2) Luzzi ing. Alberto;
3) Spaziante ing. Giuseppe;
4) Tarantini ing. Matteo Renato;
5) Verdesca ing. Antonio;
6) De Conciliis ing. Generoso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1956
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 352. — TAFURI

(1875)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso

Il numero speciale *4/bis* del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in data 27 aprile 1956, pubblica i decreti con i quali sono indetti i concorsi di esame speciale, i concorsi e gli esami normali per le promozioni ai gradi 8° dei ruoli di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, nonchè per la promozione al grado 7° del ruolo dell'ecologia agraria.

(1983)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.